



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D
atto che non
comporta impegno
di spesa

Seduta del 26 LUG. 2013

Deliberazione n. 372

OGGETTO:

Credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011. Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Molise per la gestione delle compensazioni eseguite tramite il modello F24.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 26 LUG. 2013 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|
| 1) di LAURA FRATTURA | Paolo | Presidente |
| 2) PETRAROIA | Michele | Vice Presidente |
| 3) FACCIOLLA | Vittorino | Assessore |
| 4) NAGNI | Pierpaolo | " |
| 5) SCARABEO | Massimiliano | " |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

✓
SECRETARIO: ~~MOGAVERO~~ Mariolga

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata da:

- Assessore - Michele PETRAROIA
- Servizio Politiche per l'Occupazione - Dott. Vincenzo ROSSI
- Area Terza
- Direttore Generale - Dott. Antonio FRANCONI

(contrassegnare e compilare i campi che interessano)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) dei pareri del Direttore d'Area e del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Molise, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, diretto a definire le rispettive funzioni e ruoli in relazione all'attuazione del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12.7.2011;
- 3) di autorizzare espressamente il Direttore Generale della Giunta Regionale alla stipula del sopra richiamato Protocollo d'Intesa.



ALLEGATI ATTI

[Handwritten signature]



Oggetto: Credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011. **Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Molise per la gestione delle compensazioni eseguite tramite il modello F24.**

PREMESSO che l'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12.7.2011, ha disciplinato l'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, finalizzato all'assunzione nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, di lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

che il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle P.S. ed il Ministro per la Coesione Territoriale del 24.5.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1.6.2012, ha dettato le modalità di attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito dalla legge n. 106 del 12.7.2011;

CONSIDERATO che nell'anzidetto decreto interministeriale, tra l'altro:

- sono stati indicati i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni partecipanti all'attuazione dell'operazione relativa al credito d'imposta, prevedendo per la Regione Molise un apporto finanziario pari a € 1.000.000,00;
- è stato previsto che ogni Regione interessata adotti, nel rispetto delle proprie procedure, entro 30 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto, il pertinente provvedimento con il quale stabilisce le modalità e le procedure per la concessione del credito d'imposta;

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 425 del 9.7.2012, la Giunta Regionale ha stabilito di:

- dare attuazione all'operazione relativa al finanziamento del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito dalla legge n. 106 del 12.7.2011, nonché del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle P.S. ed il Ministro per la Coesione Territoriale del 24.5.2012;
- impegnare per tale finalità la somma complessiva di € 1.000.000,00 (unmilione/00), a valere sul POR FSE 2007-1013, sul capitolo n. 12516 – UPB 531 del Bilancio Regionale per l'esercizio 2012, residui 2011;
- demandare al Direttore Generale della Giunta Regionale l'emanazione di apposito Avviso Pubblico rivolto ai datori di lavoro, recante disposizioni relative all'accesso ed alla fruizione del credito d'imposta;

PRESO ATTO che in attuazione della sopra citata deliberazione il Direttore Generale della Giunta Regionale, con propria determinazione n. 706 del 23.07.2012, ha approvato l'Avviso Pubblico rivolto ai datori di lavoro recante disposizioni relative all'accesso ed alla fruizione del credito d'imposta di cui l'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12.7.2011;

ATTESO che l'Avviso Pubblico sopra indicato è stato pubblicato sul BURM n. 18 dell'1.8.2012 e che il termine per la presentazione delle istanze scadeva il 28.9.2012, alle ore 12.00;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 900 del 28.9.2012, con la quale è stata nominata un'apposita Commissione tecnica incaricata della verifica delle condizioni di ammissibilità all'agevolazione fiscale delle domande presentate ai sensi dell'Avviso Pubblico di cui trattasi;

VISTA

la determinazione n. 173 del 26.2.2013, con la quale il Direttore Generale della Giunta Regionale:

- ha preso atto ed ha approvato le risultanze dei lavori svolti dalla suddetta Commissione tecnica;
- ha approvato le seguenti graduatorie provvisorie e l'elenco, di cui agli allegati 1, 2 e 3 costituenti parte integrante e sostanziale della determinazione, così come elaborati dalla Commissione tecnica:
 1. graduatoria **provvisoria** delle domande ammesse e finanziabili, formulata secondo l'ordine cronologico di arrivo dei relativi plichi di candidatura (allegato 1);
 2. graduatoria **provvisoria** delle domande ammesse ma non finanziabili per indisponibilità di risorse, formulata secondo l'ordine cronologico di arrivo dei relativi plichi di candidatura (allegato 2);
 3. elenco delle domande non ammesse a finanziamento (allegato 3), precisando che le graduatorie definitive verranno elaborate a seguito dell'esito dei controlli previsti dall'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate alle domande di adesione al citato Avviso Pubblico;



ATTESO

che gli atti sopra indicati sono stati pubblicati sul BURM n. 7 del 16.3.2013 e che tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati dell'esito dell'istruttoria, così come disposto dall'art. 7, comma 4, dell'Avviso Pubblico di cui trattasi;

VISTI

l'art. 2, comma 8 bis, del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12.7.2011, il quale demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità e dei termini per la fruizione del credito d'imposta;

l'art. 5, commi 4 e 5, del citato decreto interministeriale del 24.5.2012, il quale ha previsto che l'agevolazione fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal predetto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;

PRESO ATTO

che il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento n. 132876 del 14.9.2012, ha provveduto a definire le modalità ed i termini di fruizione del credito d'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, stabilendo, tra l'altro, che:

- il suo utilizzo, nei limiti degli importi comunicati dalle Regioni, può avvenire esclusivamente in compensazione attraverso la presentazione del modello F24 all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale;
- ciascuna Regione, a tal fine, trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione fiscale, con i relativi importi concessi, onde consentire l'inoltro di tali informazioni agli agenti della riscossione competenti per territorio, i quali verificheranno il corretto esercizio delle compensazioni;

ATTESO

che nella riunione tenutasi il 16.10.2012 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni interessate, del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Agenzia delle Entrate e di Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, si è evidenziata la



necessità di definire e formalizzare attraverso un Protocollo d'Intesa il ruolo di ciascun soggetto coinvolto nell'attuazione della misura del credito d'imposta, al fine della corretta imputazione degli adempimenti che discendono dalla normativa comunitaria e nazionale;

RILEVATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha conseguentemente redatto una bozza di Protocollo d'Intesa e l'ha trasmessa ai soggetti interessati al fine della sua condivisione;

VISTO il successivo schema di Protocollo d'Intesa inviato dall'Agenzia delle Entrate, condiviso dalla Regione Molise ed integrato per la parte di propria competenza;

RITENUTO pertanto, di dover approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Molise, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, diretto a definire le rispettive funzioni e ruoli in relazione all'attuazione del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12.7.2011;

RITENUTO di dover autorizzare espressamente il Direttore Generale della Giunta Regionale alla stipula del sopra richiamato Protocollo d'Intesa;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Molise, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, diretto a definire le rispettive funzioni e ruoli in relazione all'attuazione del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 13.5.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12.7.2011;
2. di autorizzare espressamente il Direttore Generale della Giunta Regionale alla stipula del sopra richiamato Protocollo d'Intesa.

Atto da pubblicare:

Integralmente BURM	X
Solo oggetto WEB (A tutela di dati sensibili)	

Campobasso, li 24 LUG. 2013

L'Istruttore
(Dott.ssa Antonella Guerriero)

Il Direttore del Servizio
(Dott. Vincenzo Rossi)



ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 372 del 26 LUG 2013

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 24 LUG. 2013

Il Direttore del Servizio
(Dott. Vincenzo Rossi)



ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 372 del 26 LUG 2013

VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento organizzazione e vigilanza dell' Area Diretta.

Il Direttore d' Area



Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla direzione generale

PROPONE

All'Assessore Michele PETRAROIA l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li _____

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Francioni)





Protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate la Regione Molise per la gestione delle compensazioni, eseguite tramite modello F24, in relazione al credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, di cui all'art. 2 del d.l. n. 70/2011

Tra

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia", e congiuntamente alla Regione, "le Parti") con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 06363391001, legalmente rappresentata dal dr. Marco Di Capua, Vice Direttore dell'Agenzia, su delega del Direttore dell'Agenzia, dr. Attilio Befera, conferita con atto prot. 703 del 15 gennaio 2013;

e

la Regione Molise, con sede legale in Campobasso, Via Genova n. 11, codice fiscale 00169440708, nella persona del dr. Antonio FRANCONI, Direttore della Direzione Generale della Giunta, nato a Ceppaloni (BN) il 27 marzo 1951 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto per la sua espressa qualifica in esecuzione della L.R. n. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO CHE

- l'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede la concessione di un credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti «svantaggiati» o «molto svantaggiati» dal Regolamento (CE) n. 800/2008;
- la Commissione Europea, con nota del 4 ottobre 2011, ha condiviso il finanziamento del credito d'imposta di cui trattasi, con le risorse del Fondo Sociale Europeo;
- l'art. 59 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha apportato modifiche al citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70;
- il decreto interministeriale del 24 maggio 2012 stabilisce i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna Regione e le modalità di attuazione del credito d'imposta di cui al suddetto art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70;
- l'art. 5 del citato decreto interministeriale del 24 maggio 2012 stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui trattasi ed in particolare che:
 - ciascuna Regione adotta il pertinente provvedimento con cui stabilisce le modalità e le procedure per la concessione del credito d'imposta;



- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza;
- il capo III del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca disposizioni in materia di versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione di crediti d'imposta;
- il D.I. 22 maggio 1998, n. 183, contiene le disposizioni per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'art. 22 del citato decreto legislativo n. 241/97 e dei relativi compiti;
- il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2012/132876 del 14 settembre 2012 ha definito le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 2 del decreto legge 13 maggio 2012, n. 70;
- la risoluzione n. 88/E dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2012 ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'art. 2, del decreto legge 13 maggio 2012, n. 70;
- l'articolo 50, comma 2, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, stabilisce che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'Amministrazione cedente;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, all'art. 19, comma 2, dispone che la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa, tra l'altro, quando prevista da una norma di legge o di regolamento;
- l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
- l'art. 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, detta disposizioni in materia di recupero di crediti d'imposta agevolativi indebitamente fruiti;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e successive modificazioni, ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i. e reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo (di seguito FSE) e sul Fondo di coesione;



- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 e successive modificazioni, ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1784/1999 e reca disposizioni sul Fondo Sociale Europeo;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e successive modificazioni, stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- nell'ambito del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere sugli Obiettivi "Competitività regionale e occupazione" e "Convergenza";
- l'articolo 5 della legge n. 183/87, ha istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007, reca "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la decisione della Commissione europea C(2007) n. 6080 del 30 novembre 2007, ha approvato il Programma Operativo FSE Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Molise ed i relativi allegati;
- la decisione della Commissione europea C(2012) n. 8910 del 7 dicembre 2012, ha modificato la decisione sopraccitata C(2007) n. 6080, con la quale la Commissione europea ha adottato il Programma operativo FSE aggiornato e revisionato ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo di coesione", contiene disposizioni sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2011;
- i criteri di selezione delle operazioni di Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo della Regione Molise, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29 febbraio 2008;

VISTO

- lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;
- il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001;



ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente Protocollo d'Intesa evidenzia le funzioni ed i ruoli della Regione Molise e dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'attuazione del credito d'imposta citato nelle premesse, finanziato con le risorse del Programma Operativo Regionale Molise FSE n. CCI2007IT052PO008.

ARTICOLO 2

Funzioni della Regione in qualità di Autorità di Gestione

Nell'esercizio delle proprie funzioni stabilite dai regolamenti comunitari, in relazione al credito d'imposta di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, la Regione Molise ha il compito di:

- adottare l'avviso con il quale vengano stabilite le modalità e le procedure per la concessione del credito d'imposta, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla pertinente normativa;
- valutare le istanze, ai fini dell'ammissibilità delle stesse, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile;
- definire la graduatoria finale dei soggetti beneficiari;
- comunicare ai soggetti beneficiari l'accoglimento delle istanze, nei limiti dello stanziamento delle risorse disponibili;
- effettuare i controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sui Fondi strutturali;
- trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti beneficiari del credito d'imposta, i relativi importi, nonché le eventuali revoche, secondo le modalità stabilite con il provvedimento della medesima Agenzia n. 2012/132876 del 14 settembre 2012, richiamate nel successivo articolo 4;
- porre in essere tutte le iniziative volte a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, nonché a recuperare gli importi indebitamente riconosciuti, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 5;
- garantire il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'intervento agevolativo.

ARTICOLO 3

Funzioni e ruoli dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate è il soggetto istituzionalmente deputato alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate dai contribuenti, tramite il sistema del versamento unificato di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione al credito d'imposta concesso dalle Regioni ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.



70. L'Agenzia, quindi, nell'ambito della normativa comunitaria sui Fondi strutturali, non assume il ruolo di beneficiario né di Organismo intermedio.

Allo scopo di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia garantisce un adeguato e celere flusso informativo con la Regione Molise, nell'ambito della convenzione di cooperazione informatica già in essere con la Regione, avvalendosi del sistema SIATEL 2.0/PUNTOFISCO, nel rispetto dei termini stabiliti nel successivo articolo 4.

Stante il suo ruolo, l'Agenzia dell'Entrate non è assoggettata agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria per gli Organismi Intermedi e/o i beneficiari e pertanto non è obbligata a tenere una contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile distinto per gli importi del FSE interessati dal credito di imposta in argomento.

ARTICOLO 4

Circuito di fruizione del credito d'imposta e relativi flussi finanziari

In attuazione di quanto disposto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2012/132876, il modello F24, attraverso il quale il credito di imposta è utilizzato in compensazione, è presentato esclusivamente all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567.

A tal fine, la Regione Molise invia all'Agenzia delle Entrate, attraverso il flusso informativo di cui al citato provvedimento n. 2012/132876 del 14 settembre 2012, tramite il sistema SIATEL 2.0/PUNTOFISCO, i dati concernenti i contribuenti beneficiari dei crediti d'imposta concessi ed i relativi importi, nonché le eventuali revoche.

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Regione Molise dei dati di cui al periodo precedente, l'Agenzia provvede a trasmettere gli elenchi dei beneficiari ammessi al beneficio fiscale agli agenti della riscossione, al fine di consentire la verifica della correttezza delle compensazioni effettuate e l'esatta identificazione dei beneficiari stessi.

In base a quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto interministeriale del 24 maggio 2012, per consentire la certificazione delle spese alla Commissione Europea da parte della Regione ed assicurare in tal modo il reintegro all'Erario delle risorse, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei modelli F24 rendicontati dagli agenti della riscossione, comunica alla Regione Molise, entro 5 giorni lavorativi dalla predetta rendicontazione, gli importi dei crediti d'imposta fruiti, mediante il flusso informativo descritto nell'allegato "A" al presente Protocollo d'Intesa, trasmesso tramite il sistema SIATEL 2.0/PUNTOFISCO.

La Regione Molise, contestualmente alla certificazione delle spese, comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, gli importi rendicontati a titolo di credito d'imposta, con la richiesta di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al credito d'imposta oggetto di rendicontazione, a valere sulle risorse del relativo POR FSE (quota comunitaria e statale), come stabilito dal decreto interministeriale del 24 maggio 2012 citato nelle premesse.



Sulla base della comunicazione ricevuta dalla Regione Molise e previa acquisizione delle risorse comunitarie corrispondenti alla certificazione di spesa in questione, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi riconosciuti a titolo di credito d'imposta, con imputazione sulle risorse disponibili del relativo POR FSE, mediante trattenuta sui trasferimenti della quota comunitaria e/o statale dovuta alla Regione interessata sulla base della medesima certificazione di spesa.

Per le finalità di cui all'art. 9, comma 6, del citato Decreto interministeriale 24 maggio 2012, le risorse di cui sopra versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ad apposito programma dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta fruito dai beneficiari.

ARTICOLO 5

Recupero dei crediti d'imposta indebitamente fruiti

Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause di decadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la Regione Molise procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Qualora l'indebita fruizione sia accertata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle proprie attività istituzionali di controllo, i relativi dati sono trasmessi alla Regione competente per il recupero.

Qualora gli importi recuperati si riferiscano a spese non ancora certificate alla Commissione europea, la Regione procede al versamento degli stessi all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo n. 3396 "Versamento in entrata di risorse nazionali e comunitarie da riassegnare ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento del credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge n. 70/2011".

Laddove i crediti indebitamente fruiti si riferiscano a spese già certificate alla Commissione europea, in base al circuito finanziario indicato all'art. 4, la Regione provvede a detrarre il relativo importo dalla dichiarazione di spesa successiva del POR FSE e procede al loro recupero.



ARTICOLO 6

Trattamento dei dati personali

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa. Le Parti si attengono, nel trattamento dei dati, alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le informazioni trasmesse ai sensi del presente Protocollo d'Intesa, sono rese disponibili con le modalità e le cautele previste dal citato d.lgs. n. 196/2003, nell'ambito della convenzione di cooperazione informatica già in essere tra l'Agenzia e la Regione.

ARTICOLO 7

Modifiche e durata del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'Intesa ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo d'Intesa sono apportate con atto scritto a firma della Regione Molise e dell'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate

Il Vice Direttore
(dott. Marco Di Capua)

Regione Molise

Il Direttore Generale della Giunta
(dott. Antonio FRANCONI)

ALLEGATO A



FORNITURA DEI DATI RELATIVI AI CREDITI D'IMPOSTA REGIONALI DI CUI AL D.M. 24-05-2012
UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE TRAMITE MODELLO F24

SIATELv2.0-PUNTOFISCO

SPECIFICHE TECNICHE



Indice

1. Generalità	3
2. Descrizione del file	4
2.1. Descrizione del tracciato	4
2.2. Criteri di compilazione del tracciato	4
3. ALLEGATI	5
3.1. Istruzioni e note	5
3.2. Tracciato record	6

1. Generalità

Il D.M. del 24 maggio 2012 contiene le disposizioni attuative dell'art. 2 del d.l. n. 70/2011, che prevede la concessione di un credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Il beneficio è concesso dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97, tramite modello F24.

Ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2012/132876 del 14 settembre 2012, il modello F24 contenente l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi deve essere presentato esclusivamente all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito medesimo è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567.

Gli agenti della riscossione renderanno all'Agenzia delle Entrate i dati dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione dai beneficiari, onde consentire all'Agenzia di inviare tali informazioni alle Regioni, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del citato D.M. del 24 maggio 2012, attraverso un apposito flusso informativo scaricabile dal sistema SIATELV2.0-PUNTOFISCO.

L'Agenzia delle Entrate (Ufficio Struttura di Gestione) elabora quotidianamente i dati dei modelli F24 rendicontati dagli agenti della riscossione; in ciascuna giornata (c.d. "data ripartizione") possono essere anche effettuate più elaborazioni, che saranno contraddistinte da un progressivo crescente (c.d. "progressivo ripartizione") nell'ambito della giornata medesima. Inoltre, ogni elaborazione può riferirsi a diverse rendicontazioni degli agenti, identificate dal campo "data competenza".

Il presente documento illustra le specifiche tecniche di fornitura di tale flusso informativo, che viene prodotto con cadenza giornaliera e comprende i dati delle compensazioni contenute nei modelli F24 elaborati nella giornata di ripartizione di riferimento.



2. Descrizione del file

Il file predisposto è predisposto in formato ASCII e non compresso. Ciascun record ha lunghezza di **200** byte.

2.1. Descrizione del tracciato

Il tracciato si compone di tre tipi record:

- record di testa: è identificato dal tipo record "**C0**" e contiene le informazioni identificative della fornitura;
- record di dettaglio F24: è identificato dal tipo record "**C1**" e contiene le informazioni analitiche desunte dai modelli F24;
- record di coda: è identificato dal tipo record "**C9**" e contiene le stesse informazioni indicate nel record di testa e alcuni contatori delle occorrenze trasmesse nella fornitura.

2.2. Criteri di compilazione del tracciato

I campi del tracciato sono compilati secondo il formato indicato nel campo "tipo di dato" e formattati secondo quanto descritto nelle "note e istruzioni". Altre indicazioni sulle modalità di compilazione sono indicate nel campo "note" del tracciato record in corrispondenza dei singoli campi.



3. ALLEGATI



3.1. Istruzioni e note

ISTRUZIONI E NOTE	
<p>Il file è composto dai seguenti tipi record:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 'C0' record di testa;▪ 'C1' record dettaglio F24;▪ 'C9' record di coda. <p>La colonna "Tipo di Dato" descrive sinteticamente il formato del campo:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ "AN" = alfanumerico, allineamento a sinistra e formattazione a spazi per i bytes non compilati.▪ "NU" = numerico, allineamento a destra e formattazione a zeri per i bytes non compilati.▪ "DT" = campo data, nel formato AAAAMMGG e formattazione a zeri per i bytes non compilati.▪ "CF" = codice fiscale (alfanumerico di 16 caratteri allineato a sinistra); nel caso di codice fiscale numerico, è allineato a sinistra con spazi a destra. <p>Le colonne "Formato e Valori" e "Note" contengono alcune regole per la compilazione dello specifico campo, i valori che può assumere, vincoli ed altre regole specifiche. Tutti gli importi presenti nel flusso sono espressi in centesimi di euro (100,00 → 10000)</p>	

3.2. Tracciato record

TRACCIATO RECORD DI TESTA 'C0'							
Campo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a					
1	1	2	2	Tipo record	AN	Vale sempre "C0"	
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA							
2	3	10	8	Data di ripartizione	NU	Data in cui sono state ripartite le somme.	Espresso nel formato AAAAMMGG.
3	11	12	2	Progressivo di ripartizione	NU	Progressivo di ripartizione	
4	13	15	3	Release	AN	Codice della release	Vale "R00"
5	16	23	8	Data di fornitura	DT	Data di creazione della fornitura	Espressa nel formato aaaammgg.
6	24	26	3	Codice valuta	AN	Codice valuta	Vale "EUR"



TRACCIATO RECORD DI TESTA 'C0'

Campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di	Formato e valori	Note
7	27 50	24	Identificativo file	AN	Codice identificativo del flusso	Identificativo file Nel formato CRM.R0 xx .D aaaaggg .Pyy.T00 dove: xx codice della regione a cui il flusso è spedito aaaaggg data ripartizione nel formato giuliano yy progressivo ripartizione
8	51 200	150	Filler	AN	Spazio a disposizione	





TRACCIATO RECORD 'CI'

- Dettaglio F24 -

Campo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a					
1	1	2	2	Tipo Record	AN	Vale sempre "CI"	
Informazioni dettaglio del Credito Utilizzato							
2	3	10	8	Data ripartizione	DT	Data in cui è stata effettuata l'elaborazione dei modelli F24.	Espressa nel formato aaaaammgg.
3	11	12	2	Progressivo ripartizione	NU	Progressivo di elaborazione nell'ambito della stessa data di ripartizione.	
4	13	20	8	Data competenza	DT	Data in cui gli agenti della riscossione rendicontano i modelli F24 all'Agenzia.	Espressa nel formato aaaaammgg
5	21	36	16	Codice fiscale	CF	Codice fiscale soggetto che ha utilizzato il credito in compensazione tramite modello F24	Nel caso di codice fiscale numerico, è allineato a sinistra con spazi a destra



TRACCIATO RECORD 'C1'

- Dettaglio F24 -

Campo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a					
6	37	37	1	Flag codice fiscale errato	AN	Vale '0' per codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria (A.T.). Vale '1' per codice fiscale non esistente in A.T.	
7	38	45	8	Data presentazione modello F24	DT	Data in cui il soggetto ha presentato il modello F24 presso l'agente della riscossione. <i>Espressa nel formato aaaammgg.</i>	
8	46	49	4	Codice Tributo	AN	Codice tributo indicato nel modello F24	
9	50	50	1	Flag Codice Tributo Errato	AN	Vale '0' per codice tributo valido; Vale '1' altrimenti	
10	51	56	6	Inizio Periodo di riferimento	AN	inizio Periodo di riferimento indicato nel modello F24	



TRACCIATO RECORD 'C1'

- Dettaglio F24 -

Campo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a					
11	57	57	1	Flag Inizio Periodo di riferimento Errato	AN	Vale '0' per Inizio Periodo valido; Vale '1' altrimenti	
12	58	63	6	Fine Periodo di riferimento	AN	Fine Periodo di riferimento indicato nel modello F24	Anno di concessione del credito d'imposta, indicato nel modello F24
13	64	64	1	Flag Fine Periodo di riferimento Errato	AN	Vale '0' per Fine Periodo valido; Vale '1' altrimenti	
14	65	66	2	Codice regione	NU	Codice della regione	
15	67	67	1	Codice valuta	AN	Identificativo della valuta del modello F24. Vale sempre 'E'.	
16	68	82	15	Importo a debito	NU	Importo a debito (versamento) indicato nel modello F24 Espresso in centesimi di euro.	



TRACCIATO RECORD 'C1'

- Dettaglio F24 -

Campo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a					
17	83	97	15	Importo a credito	NU	Importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione e indicato nel modello F24 <i>Espresso in centesimi di euro.</i>	
18	98	99	2	Provincia di riscossione	AN	Sigla dell'ambito provinciale dell'agente della riscossione presso il quale è stato presentato il modello F24	
19	100	127	28	Chiave identificativa del modello F24 in A.T.	AN	<u>Codice ente</u> (5 bytes); <u>Data competenza</u> aaaammgg (8 bytes); <u>Prog. trasmissione</u> (2 bytes); <u>Tipo modello</u> (1 byte), vale 'I' per Internet Agenzia delle Entrate, 'B' per delega riscossa presso banca, 'P' per delega riscossa presso Poste, 'C' per delega riscossa presso agente della riscossione; <u>Prog. delega</u> (6 bytes); <u>Prog. modello</u> (6 bytes)	

TRACCIATO RECORD 'C1'

- Dettaglio F24 -

Campo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a					
20	128	161	34	Protocollo modello F24	AN	Se impostato: Protocollo telematico, per le deleghe Internet Agenzia ovvero Identificativo apposto dagli agenti della riscossione	



TRACCIATO RECORD 'C1'

- Dettaglio F24 -

Campo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a					
21	162	162	1	Modalità di conferimento delega	AN	<p>Modalità conferimento delega (indicato dall'intermediario della riscossione) vale:</p> <p>"0" deleghe cartacee allo sportello,</p> <p>"1" per conferimento tramite Remote banking - CBI,</p> <p>"2" per conferimento mediante collegamenti telematici (ad es.: sportello automatico ATM, collegamento Internet diretto con la banca</p> <p>"3" per conferimento tramite INTERNET Agenzia delle Entrate (I24), ovvero tipo modello='I',</p> <p>"4" per conferimento con modello F24 Predeterminato</p>	





TRACCIATO RECORD 'C1'

- Dettaglio F24 -

Campo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a					
22	163	163	1	Origine delega INTERNET Agenzia	AN	Significativo solo per tipo modello 'I' vale: spazio - "A" - "U" per I24 su canale Fisconline "E" - "I" per F24 cumulativo intermediario su canale Entratel "W" per I24 WEB "J" - "Y" per F24 intermediario addebito su conto unico su canale Entratel	
23	164	179	16	Codice fiscale 2	AN	Eventuale secondo codice fiscale indicato nel modello F24	
24	180	181	2	Codice identificativo	AN	Codice identificativo del secondo codice fiscale	
25	182	200	19	Filler	AN	Spazio a disposizione	



TRACCIATO RECORD DI CODA 'C9'							
Campo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a					
1	1	2	2	Tipo record	AN	Vale sempre "C9"	
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA							
2	3	10	8	Data ripartizione	DT	Data in cui è stata effettuata l'elaborazione dei modelli F24.	Espressa nel formato aaaaammgg.
3	11	12	2	Progressivo ripartizione	NU	Progressivo di elaborazione nell'ambito della stessa data di ripartizione.	
4	13	15	3	Release	AN	Codice della release	Vale "R00"
5	16	23	8	Data di fornitura	DT	Data di creazione della fornitura	Espressa nel formato aaaaammgg.
6	24	30	7	Numero record totale della fornitura	AN	Numero totale dei record della fornitura comprensivo dei record C0 e C9.	
7	34	37	7	Numero record C1	AN	Numero totale record di tipo C1 presenti nella fornitura.	
8	38	200	163	Filler	AN	Spazio a disposizione	

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO

F.to Mogavero

IL PRESIDENTE

F.to Paolo di LAURA FRATTURA

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 29 luglio 2013



IL DIRETTORE REGGENTE
Mariolga MOGAVERO

Mariolga Mogavero

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____